

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 051CSA– RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 2016

I COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti;
– Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S.D. CITTÀ DI CIAMPINO/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

La A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016, con il quale, a seguito della gara U.S.D. Città di Ciampino/A.V. Herculaneum 1924 del 20.11.2016, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 1.000,00 (mille) *"per indebita presenza, nell'area antistante gli spogliatoi, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, le quali rivolgevano reiterate espressioni offensive e triviali all'indirizzo del Direttore di gara rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine"*.

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale la riduzione della sanzione irrogata, esplicitando nel reclamo che le espressioni non possono reputarsi "reiterate" trattandosi di un unicum fenomenologico in quanto pronunciate nell'ambito di un unico contesto senza soluzione di continuità e quindi nell'arco di un solo ed unico spazio temporale.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo la gravità degli stessi per le numerose espressioni proferite e reiterate da più persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GENOVA LUCA SEGUITO GARA L'AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

Con decisione del 23.11.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Luca Di Genova della S.S.D. Avezzano Calcio A.R.L. *"per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto"*.

In particolare dal rapporto dell'arbitro, sig. Michele Di Cairano di Ariano Irpino (AV), si

legge che il suddetto calciatore è stato espulso al minuto 8' del II tempo *“per aver colpito a gioco fermo al volto un avversario”*.

Propone ricorso la società, chiedendo la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate, una già scontata.

La difesa della società si fonda sulla finalità della condotta del calciatore, la quale si sarebbe concretizzata *“in una semplice spinta per dividere i calciatori che stavano per venire alle mani”*: il Di Genova *“ha spinto sul viso l'avversario nel tentativo di allontanarlo”*. Inoltre, la difesa invoca le attenuanti dell'enfasi agonistica e dell'assenza di precedenti dell'autore del gesto.

Il ricorso è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Di Genova si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di fallo gratuito e doloso, in quanto è stato commesso *“a gioco fermo”*, elemento, questo, che differenzia la fattispecie in esame da altre situazioni analoghe trattate da questa Corte e testimonia la volontarietà lesiva del gesto nei confronti del calciatore avversario. Tale volontarietà, inoltre, emerge sia dalla relazione dell'arbitro sia dal fatto che quest'ultimo ha sanzionato il Di Genova con l'espulsione diretta.

Inoltre, non può in alcun modo essere tenuta in conto l'invocata finalità *“pacificatrice”* del gesto. Anzi, tentare di sedare una rissa prendendovi parte attiva rappresenta un comportamento ancor più esecrabile.

Considerando che l'espulsione diretta comporta *ex se*, ai sensi dell'art. 19, comma 10 C.G.S., una sanzione minima di una giornata di squalifica e che l'art. 19, comma 4, lett. b) del .G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione per condotta violenta, il Giudice di prime cure avrebbe ben potuto comminare al calciatore dell'Avezzano una squalifica di quattro giornate effettive, una in più delle tre giornate effettivamente irrogate.

Invece, tale giudice ha preferito applicare pedissequamente l'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che fissa la sanzione minima di *“tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”*.

Questa scelta è logicamente e giuridicamente corretta, anche tenendo conto dell'assoluta irrilevanza delle attenuanti invocate dalla difesa dell'Avezzano, cioè la c.d. enfasi agonistica e l'assenza di precedenti del calciatore Di Genova.

Infatti, la giurisprudenza sportiva è concorde nell'escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 20.1.2010, n. 133/CGF) e si è autorevolmente osservato che *“la dedotta irreprensibilità della condotta antifatta nel settore sportivo dell'istante non può costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione”* (cfr. Trib. Naz. Arb. Spor, 23.4.2012, in www.coni.it).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio A.r.l. di Avezzano (L'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LO PINTO MARCO SEGUITO GARA L'AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

Con decisione del 23.11.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate effettive di gara al calciatore Marco Lo Pinto della S.S.D. Avezzano Calcio A.R.L. *“per avere, calciatore in panchina, fatto indebito ingresso sul terreno di*

gioco e colpito con un calcio un calciatore avversario riverso a terra”.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Michele Di Cairano di Ariano Irpino (AV), si legge che il suddetto calciatore è stato espulso al minuto 8’ del II tempo in quanto *“a gioco fermo entra dalla panchina per colpire con un calcio un avversario che era già a terra colpito dal n. 9 Di Genova Luca”.*

Propone ricorso la società, precisando che la giornata di squalifica scontata dal calciatore fosse già sufficiente.

La difesa della società, secondo la quale dai filmati si evincerebbe che il Lo Pinto *“non colpisce con calci alcun calciatore”*, si fonda sulla finalità della condotta *de quo*, la quale si sarebbe concretizzata solo nel *“sedare la ‘piccola mischia’”*. Ad avviso della difesa, inoltre, l’arbitro non sarebbe stato in grado di vedere il gesto, *“tanto che per l’espulsione veniva avvicinato dal collaboratore di linea posto sotto la tribuna che segnalava la persona che secondo lui avesse scalcio l’avversario”*. Vi sarebbe stato, quindi, uno scambio di persona.

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Lo Pinto, gratuita e dolosa, si sussume in tale fattispecie.

Essa risulta aggravata dall’ingresso in campo del calciatore che era in panchina, elemento che fuga ogni dubbio in merito alla volontarietà della condotta lesiva, la quale emerge anche dalla relazione dell’arbitro e dall’espulsione diretta comminata in corso di gara.

Destituita di ogni fondamento è poi la difesa che fa perno sulla finalità del gesto del Lo Pinto, cioè sedare la *“piccola mischia”*, in quanto con la sua condotta il calciatore si è reso parte attiva di tale evento, aggravandone gli esiti.

Inoltre, si sottolinea che l’unica fonte per l’accertamento dei fatti nei giudizi dinanzi a questa Corte è rappresentata dal referto arbitrale. Sono, quindi, inammissibili i motivi di ricorso volti a destituire di fondamento tale referto e a ricostruire diversamente la vicenda in base a non meglio specificati filmati.

Accertato in fatto l’assoluto disvalore e la gravità della condotta in oggetto, è d’uopo effettuare una ricognizione delle norme applicabili al caso concreto. Si allude all’articolo 19, comma 10 del C.G.S., il quale irroga la sanzione minima della squalifica per una gara al calciatore che sia stato espulso dal campo, e all’articolo 19, comma 4, lettera b) del C.G.S., il quale, lasciando libero il giudice di prime cure di far valere attenuanti o aggravanti, sanziona la condotta violenta con un minimo di tre giornate di squalifica.

Da tale ricognizione normativa emerge in tutta la sua chiarezza l’*iter* logico seguito dal Giudice di I grado: sussumere la condotta violenta del Lo Pinto nella lett. b) dell’art. 19, comma 4 C.G.S., e poi aumentare di 1 giornata la prevista sanzione minima di 3 giornate, a causa dell’aggravante dell’ingresso in campo dalla panchina effettuato dal calciatore Lo Pinto, al solo fine di usare violenza contro l’avversario, peraltro già riverso a terra.

Questo Collegio concorda con tale argomentazione e la reputa priva di vizi logici e giuridici.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio A.r.l. di Avezzano (L’Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. D. SAMMICHELE

/META C5 DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 244 del 23.11.2016)

La società POL.D. Sammichele ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 pubblicato sul Com. Uff. n. 244 del 23.11.2016, con il quale, a seguito della gara POL.D. Sammichele/Meta C5 del 19.11.2016, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 800,00 (ottocento) *'perché i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano agli arbitri ingiurie e minacce attingendoli con sputi in più parti del corpo'*.

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento o la riduzione dell'ammenda irrogata anche in considerazione "dell'imponente servizio d'ordine" posto in essere.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo la gravità degli stessi per le numerose espressioni proferite e reiterate e per l'avvenuto lancio di sputi che attingevano più volte un arbitro, conferma la sanzione già inflitta, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Francesco Cerini – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Andrea Lepore – Componenti;
– Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

5. RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB COPPA D'ORO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA 3 GG. CALC. STUPPINO CLELIA;**
- **SQUALIFICA 1 G. SIG. CECCARINI LOREDANA,**

SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE C5 JASNAGORA ASD/ASD SPORTING CLUB COPPA D'ORO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 23.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 23.11.2016 ha inflitto le sanzioni:

- della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Stuppino Clelia;
- della squalifica per 1 giornata effettiva di gara all'allenatrice Ceccarini Loredana.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro C5 Jasnagora ASD/ASD Sporting Club Coppa d'Oro disputato il 20.11.2016, la calciatrice Stuppino Clelia veniva espulsa per somma di ammonizioni (per proteste nei confronti dell'arbitro e comportamento non regolamentare sul terreno di gioco); alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro frasi offensive.

L'allenatrice Ceccarini Loredana veniva allontanata dal terreno di gioco per proteste nei confronti dell'arbitro.

Avverso tale provvedimento la Società ASD Sporting Club Coppa d'Oro ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 24.11.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.12.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Club Coppa D'Oro di Sant'Angelo Romano (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIENGO GIOVAMBATTISTA SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA ALBALONGA/RIETI DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 23.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 23.11.2016 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Tiengo Giovanbattista.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Albalonga/Rieti disputato il 19.11.2016, il calciatore veniva espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara. Nella circostanza, inoltre, uscendo dal terreno di gioco colpiva con un calcio il bidone dell'immondizia.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Rieti ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 24.11.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.12.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia al il ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.C.D. CAMPODARSEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICCOLÒ SEGUITO GARA CAMPODARSEGO/U. ARZIGNANOCHIAMPO DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

Con ricorso depositato in data 5.12.2016 l'A.C.D. Campodarsego impugna la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016, con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Severgnini Niccolò per condotta violenta, in quanto al 33' del 1 t. il calciatore «a gioco fermo, su ripresa di gioco con calcio d'angolo, dopo una breve discussione con un avversario gli poggiava le mani una sul viso e l'altra sul collo spingendolo indietro e facendolo cadere a terra».

Il ricorrente lamenta una sanzione eccessiva rispetto agli avvenimenti. Ad avviso dell'A.C.D. Campodarsego il calciatore sanzionato «si limitava ad appoggiare le mani al petto dell'avversario e nell'intento di allontanarlo lo faceva effettivamente cadere a terra. Contrariamente a quanto riportato dal referto il Severgnini non poggiava, quindi, le mani sul viso dell'avversario, limitandosi come sopra evidenziato a spingerlo».

In ragione di ciò chiede che la condotta venga derubricata a meramente antisportiva e non violenta.

Tuttavia, valutati gli atti e – segnatamente – il referto dell'arbitro, che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS), questa Corte ritiene che la doglianza non meriti accoglimento, posto che la condotta

non può essere configurata come antisportiva data l'azione del calciatore, il quale – va ribadito – prima poggiava le mani sul viso e poi, soprattutto, sul collo fino a farlo cadere a terra, manifestando nei confronti del giocatore avversario una volontà aggressiva e dunque violenta [ex art. 19, comma 4, lett. b) CGS].

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Campodarsego di Campodarsego (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCCIO GABRIELE SEGUITO GARA GOZZANO S.S.D. ARL/FOLGORE CARATESE DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la U.S. Folgore Caratese ASD ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016, con il quale in relazione alla gara Gozzano/Folgore Caratese veniva inflitta al calciatore Puccio Gabriele la squalifica per 4 giornate, per avere lo stesso, *“a gioco in svolgimento, lanciato uno sputo all'indirizzo di un calciatore avversario colpendolo sulla maglia, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava nei confronti di un A.A.”*.

L'appellante eccepeva l'incongruità della sanzione inflitta al calciatore e ne chiedeva la riduzione: a) in via principale, perché non si sarebbe trattato di uno sputo, ma di un fenomeno di involontaria “ipersalivazione”, manifestatosi a seguito di una provocazione subita da parte di un calciatore avversario che lo avrebbe strattonato. Inoltre le contestate proteste, nei confronti dell'A.A., non ci sarebbero state; b) in via subordinata, per la presenza delle circostanze attenuanti.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Il referto arbitrale fa piena prova di quanto relazionato.

Dallo stesso risulta che il calciatore Puccio Gabriele durante un'azione di gioco *“sputava ad un avversario colpendolo sulla maglia”*. L'episodio è stato segnalato da parte di un A.A. all'arbitro, il quale ha provveduto ad espellere il calciatore che, dopo il provvedimento disciplinare, ha protestato nei confronti del medesimo assistente, prima di abbandonare il terreno di gioco.

Sentito il Direttore di Gara in ordine a quest'ultimo episodio, lo stesso ha confermato che si è trattato di proteste vibranti e ripetute.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata al Puccio Gabriele sia ampiamente provata e meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico

Publicato in Roma il 7 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio